TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 51

Art. 31, commi dal primo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena e' dell'ammenda da lire 50 a lire 2000. Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore alla autorita' giudiziaria, gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli puo' fare oblazione pagando, nel termine che gli sara' all'uopo prefisso, la somma di lire 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia, e di lire 50, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso pero' l'oblazione non ha effetto se non sara' presentata la denuncia. Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette e' devoluto all'Erario dello Stato.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-51-art-31-commi-dal-primo-al-settimo-della-legge-18-aprile-1926-n-731

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it